

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 21/12/2016

n. 26629

Classificazioni: GIUSTO PROCESSO - Tempo ragionevole e riparazione per l'eccessiva durata dei processi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI	Stefano	-	Presidente	-
Dott. D'ASCOLA	Pasquale	-	Consigliere	-
Dott. CORRENTI	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. FALASCHI	Milena	-	Consigliere	-
Dott. CRISCUOLO	Anna	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3326/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALERIO PLACCO SC C INT 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAPUTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MADDALENA MACCARONE giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistenti -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato Maddalena Maccarone per il ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d'appello di L'Aquila in data 16/12/2014, il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 6/8/2001, allorchè era stato tratto in arresto, sino alla data del 18/7/2014 allorquando era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d'Appello di Ancona con la quale era stato assolto perchè il fatto non sussiste.

Con decreto dell'8/5/2015 il Consigliere delegato della Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il ricorso ritenendo che non era stata avanzata istanza di accelerazione nel processo penale presupposto. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il C. e nella contumacia del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con Decreto 22 ottobre 2015, confermava il decreto opposto, escludendo che fosse stata operata un'applicazione retroattiva della novella del 2012, ben potendo l'imputato, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della norma, proporre la relativa istanza di accelerazione, la quale costituisce elemento costitutivo del fatto generatore del diritto all'equo indennizzo.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Ha resistito l'intimato Ministero.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2012, art. 2, nonché dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 Cost..

Si sostiene che in realtà alla data di entrata in vigore della novella, il termine di durata ragionevole del processo era stato abbondantemente superato.

Inoltre esigere la presentazione dell'istanza di accelerazione come elemento costitutivo del diritto all'equo indennizzo, si pone in contrasto con i principi costituzionali e con quelli posti dalla CEDU.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 1 bis, 1 ter, 2 e segg., come modificato dalla L. n. 208 del 2015, nonché in relazione all'art. 6 della Cedu ed all'art. 111 Cost.. Si evidenzia che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015 alla L. n. 89 del 2001, è scomparsa la previsione di cui alla lett. e) dell'art. 2, comma 2 quinquies, essendosi tramutata l'istanza di accelerazione in un rimedio preventivo.

Ne discende che la sua mancata presentazione non può più essere intesa come ostativa alla attribuzione del diritto all'equo indennizzo.

Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di opposizione con i quali si evidenziava che il ricorrente nel processo penale non aveva utilizzato alcuna tecnica dilatoria o strategia sconfinante nell'abuso del diritto di difesa, nonché la circostanza che alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, i termini di durata del processo erano già superiori a quelli ritenuti per legge ragionevoli.

I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, impongono la cassazione del decreto impugnato.

Ed, invero, se non può aderirsi alla tesi di parte ricorrente secondo cui la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., nel non esaminare gli altri motivi di opposizione proposti, dovendo reputarsi che la conclusione raggiunta, circa l'assoluta efficacia ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per effetto della mancata proposizione dell'istanza di accelerazione, implichi un rigetto quanto meno implicito delle deduzioni di cui ai motivi che si assume non essere stati esaminati, va però censurata la soluzione alla quale è pervenuta la Corte di merito.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012. "Non è riconosciuto alcun indennizzo: (...) e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis".

La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica "ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Conversione del presente decreto", e postula che l'istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall'art. 2.

Successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell'equa riparazione, introducendo l'istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), prevedendo che "l'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis" (della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015), ma, in risposta a quanto evidenziato nel

secondo motivo di ricorso, deve escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in esame. Ed, invero alla luce di quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, sempre come modificato dalla L. n. 208 del 2015, che prevede che "Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica dell'art. 2, comma 1", non è possibile invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei rimedi preventivi.

Tornando quindi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012), abbiano superato la ragionevole durata.

La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d'appello, secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente con il dato letterale della disposizione citata.

Nè appare possibile assimilare l'istanza de qua alla diversa ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, è stata modificata nel 2010 ad opera del D.lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 (poi oggetto di correzione ad opera del D.Lgs. n. 195 del 2011), prevede esplicitamente che "La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione".

Ne consegue che appare evidentemente preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline, l'una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907; l'altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l'equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto. Osta alla possibilità di applicare l'art. 2-quinquies, lett. e) ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole durata, l'ulteriore considerazione secondo cui il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa.

Peraltro se la norma introdotta nel 2012, come sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015, laddove l'istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione acceleratoria, tale finalità ha una sua ragione d'essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poichè in tal modo la presentazione dell'istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo.

La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in un'ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso utilizzo implica la perdita del diritto all'indennizzo.

Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge del 2012, sia decorso il termine di cui all'art. 2.

In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del processo, e

quindi la mancata presentazione della istanza di accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un'inerzia per una condotta che prima della riforma non era esigibile, mancando nell'ordinamento processuale penale una specifica disciplina dell'istanza di accelerazione così come configurata dal legislatore.

D'altronde le varie ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, vanno a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere successivamente consentito di abusare dello strumento processuale.

In tale prospettiva l'inerzia deve connotarsi per una colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la previsione di chiusura di cui alla lett. f dell'art. 2, comma 2 quinquies, che sanziona le condotte abusive che abbiano determinato una dilatazione dei tempi del processo.

Risulta, dunque, evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte d'appello di L'Aquila nell'escludere il diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale presupposto - nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo - a causa della mancata presentazione della istanza di accelerazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare il comportamento dell'imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: "(in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e) - a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo "quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis" - non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2-bis della medesima legge".

Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Diritto
PQM
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Note

Utente: barza6653 BARZAN & ZANARDO
www.iusexplorer.it - 06.03.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156